



Consiglio regionale della Calabria



Gruppo Consiliare

"De Magistris Presidente"

Reggio Calabria, lì 04.04.2022

Prot. n. 059 del 04.04.2022 XII° Leg.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

OGGETTO: Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Ferdinando Laghi recante "Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità"

Si trasmette, la proposta di legge emarginata in oggetto.

F.to Ferdinando Laghi

Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Relazione illustrativa

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, adottando tutte le misure normative atte a superare qualunque forma di discriminazione nei loro confronti, al fine di garantire che le autorità pubbliche agiscano in conformità alla Convenzione stessa.

Il Consiglio dell'Unione Europea, nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986, concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuoverne l'occupazione e la formazione e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999, relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili (Direttiva 2000/78/CEE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000).

Il diritto di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e l'*adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*", sono per altro garantiti dalla nostra Costituzione (Articoli 2, 3 e 32 Cost.)

I dati Istat mettono in evidenza che, rispetto all'inclusione scolastica, nell'anno 2019-2020 il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane risulta in crescita (+ 4 mila, il 3,6% degli iscritti).

Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione risultano carenti nel Mezzogiorno, dove il rapporto alunno/assistente è pari a 5,5. L'accessibilità per gli alunni con disabilità motoria è scarsa, essendo fruibile solo nel 32% delle scuole e ancor più critica appare la percentuale di istituti con disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale (2%).

Nell'ambito della popolazione generale del nostro Paese, su circa 6,9 milioni di persone con oltre 75 anni, più di 2,7 milioni hanno difficoltà motorie, comorbilità, compromissioni di vario genere. Solo nell'ultimo anno, un anziano su dieci ha avuto una grave riduzione dell'autonomia.

Nella Regione Calabria sono evidenti e persistenti da tempo varie criticità, che vanno dalla insufficiente assistenza alle persone disabili, alla presenza di barriere architettoniche, all'inadeguatezza del sistema di trasporto, alla carenza di servizi di supporto.

Da quanto premesso, risulta necessaria ed urgente l'istituzione, al pari di altre regioni italiane, della figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità. Ed anzi, innovando rispetto al panorama nazionale, la proposta inserisce la previsione della *Rete regionale per la tutela della disabilità*, che rappresenta una importante forma di collaborazione tra le parti istituzionali interessate alla tutela del disabile.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità è una figura *super partes*, svolge e promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia dei soggetti interessati, favorendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori. Collabora, inoltre, con Enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare la conoscenza della normativa in materia, dei relativi strumenti di tutela.

Il Garante ha pertanto il ruolo di mediatore istituzionale tra i disabili e l'amministrazione, senza mai sostituirsi ad essa, vigilando sull'applicazione delle leggi e sollecitando interventi, oltre che segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi amministrative anomale, ma anche promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale.

Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza collaborano nelle situazioni di comune interesse, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Il Garante assicura sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità residenti, domiciliati anche temporaneamente, o aventi stabile dimora sul territorio regionale calabrese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(Allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

TITOLO: "Istituzione del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1 (Oggetto e finalità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 2 (Elezioni)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 3 (Requisiti)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 4 (Incompatibilità e sostituzione)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 5 (Revoca)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 6 (Funzioni)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 7 (Organizzazione e funzionamento)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art.8 (Rete regionale per la tutela della disabilità)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 9 (Relazione al Consiglio regionale)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 10 (Trattamento economico)	Comporta oneri finanziari riguardanti il trattamento economico del Garante	C	A	35.564,00 Euro
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A
Art. 12 (Entrata in vigore)	Non comporta oneri finanziari	N/A	N/A	N/A

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Per gli oneri di cui all'articolo 10 comma 1 "Trattamento economico" indennità di funzione, la quantificazione annuale degli stessi è pari ad € 15.500,00, atteso che si rimanda al trattamento previsto per il Difensore civico di cui all'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, che percepisce una indennità mensile lorda pari al 25% dell'indennità mensile lorda percepita dai consiglieri regionali, calcolata per 12 mensilità che è il numero massimo delle indennità lorde che possono essere percepite annualmente. Inoltre, lo stesso trattamento è previsto per il Garante dell'Infanzia, di cui al comma 5 dell'art. 3 della l.r. 28/2004 e al Garante per i Detenuti di cui al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 1/2018. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 11 - "Disposizioni finanziarie" - è pari ad € 12.916,00 per i dieci mesi dell'anno corrente ed euro 15.500,00 per ogni anno successivo.

Per gli oneri di cui all'articolo 10 comma 2 relativi alle spese di missione, la quantificazione degli stessi è pari ad € 10.064,00, relativo al Trattamento economico di missione previsto per il difensore civico che fa riferimento a quello dei consiglieri regionali. Atteso che questo genere di rimborso è disciplinato dalla Del. UP 66/2013 (L.R. 3/1996 e ss. mm. e ii.) la somma prevista per competenza è pari a € 312.000,00, per numero 31 consiglieri regionali. Considerato che la

media di rimborso per missione per ogni singolo consigliere è pari a € 10.064,00,00, la somma da prevedere annualmente per il rimborso di missione al Garante, dovrebbe essere non superiore ad € 10.064,00. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 9 relativa alle spese di missione è pari ad € 8.386,00 per i dieci mesi dell'anno corrente ed euro 10.064,00 per ogni anno successivo.

Per gli oneri di cui all'art. 6, comma 1 lettera h) e articolo 7 si è posto un limite massimo alle spese generali di funzionamento del Garante. Ai fini della quantificazione, si è assunto come parametro di riferimento la somma impegnata per il Garante regionale dei Diritti delle persone detenute della Regione Calabria per lo svolgimento di attività simili. Con riferimento all'articolo 6 e articolo 7, comma 3, lettere a), b), c), il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali e della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere, un corrispettivo a giornata, stabilito nei limiti dei tetti massimi indicati dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2/2009: 4% del valore dei fondi assegnati. Il valore dei fondi assegnati è pari a € 10.000,00. Sulla base di tali dati, la somma da inserire come posta in bilancio per le spese di cui all'articolo 6, comma 1 lettera h) e articolo 7 è pari ad € 8.330,00 per i restanti tre mesi dell'anno corrente ed euro 10.000,00 per ogni anno successivo.

Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari ad € 29.632,00 per l'anno corrente e € 35.564,00 per ogni anno successivo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma /capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità	29.632,00	35.564,00	35.564,00
Totale	29.632,00	35.564,00	35.564,00

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e di tutela delle fasce deboli e vulnerabili, istituisce il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (di seguito denominato Garante) al fine di assicurare nell'ambito dell'intero territorio regionale il rispetto e l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità. Nel quadro della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'attività del Garante è rivolta alle persone affette da disabilità fisica, psichica e sensoriale dipendente da qualunque causa.
2. Il Garante, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale. L'azione del Garante viene svolta, altresì, nei confronti delle persone con disabilità presenti nel territorio della Regione Calabria, appartenenti giuridicamente alle categorie dei richiedenti protezione internazionale, dei profughi di guerra, dei profughi economici.
3. Il Garante svolge la propria attività istituzionale in piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, a cura degli Organi Regionali, ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2

(Elezione)

1. Il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, dalla terza votazione l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, termine entro il quale il Consiglio Regionale deve eleggere il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature, a cura del Presidente del Consiglio regionale, è pubblicato, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Garante è scelto tra le persone in possesso di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.
2. Non possono essere candidati e non possono ricoprire la carica di Garante tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e/o incandidabili alla carica di consigliere regionale o che, in ogni caso, versino nelle condizioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e/o presso gli enti privati in controllo pubblico. Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti.
3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio regionale dispone l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica di Garante e la conseguenziale sostituzione.

Art. 4

(Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante non può esercitare, durante la durata del mandato, altre attività di lavoro che possano determinare conflitti di interessi, anche potenziali, con le attribuzioni e l'esercizio propri dell'incarico.

2. Sono incompatibili alla carica di Garante:

a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;

b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e gli assessori regionali;

c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;

d) i sindaci e i consiglieri delle Città metropolitane;

e) i dipendenti delle amministrazioni statali, regionali o, comunque, classificate come pubbliche amministrazioni, gli amministratori di enti del sistema regionale, di enti o aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali benefici non siano cessati da almeno due anni.

3. Le incompatibilità di cui al precedente comma 2 si applicano anche a coloro che abbiano ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.

4. Qualora emergano cause di incompatibilità nell'incarico di Garante, il Presidente del Consiglio regionale le contesta all'interessato, che, entro e non oltre giorni quindici dalla data di ricezione della contestazione, formula osservazioni o rimuove le cause di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa la relativa causa, il Presidente del Consiglio ne prende formalmente atto ed archivia il procedimento. In caso contrario, il Garante viene dichiarato decaduto dalla carica con conseguenziale avvio della procedura di sostituzione.

Art. 5

(Revoca e sostituzione)

1. Il Consiglio regionale, su iniziativa del Presidente oppure di un 1/5 dei consiglieri, può avviare la revoca dell'incarico al Garante in qualsiasi momento, per comportamenti illegittimi, o per gravi inadempimenti oppure per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e, comunque, quando il suo comportamento danneggi l'immagine e il decoro dell'istituzione regionale.

2. Nei successivi 15 giorni dall'avvio del procedimento di revoca, il Garante può presentare le proprie controdeduzioni. Il Presidente del Consiglio regionale, esaminate le controdeduzioni, rimette la decisione relativa al loro accoglimento o alla revoca dell'incarico di Garante al Consiglio regionale, che vota secondo le modalità previste per l'elezione ai sensi dell'articolo 2. In caso di revoca, il Presidente del Consiglio, nei 30 giorni successivi, avvia il procedimento di sostituzione di cui al successivo comma 4.

3. Oltre che per la revoca e la decadenza a seguito di incompatibilità, nei casi di dimissione, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, del Garante, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di revoca o decadenza oppure del verificarsi dell'evento.

4. La sostituzione avviene nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo 2, comma 1, eleggendo uno tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura. In caso di assenza di candidature, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

5. Il Garante nominato in sostituzione dura in carica sino alla data di scadenza del mandato del Garante sostituito.

Art. 6

(Funzioni)

1. Il Garante nell'ambito delle proprie funzioni provvede:

a) ad affermare il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia, di inclusione sociale, economica, produttiva della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente l'avvio di azioni volte alla piena accessibilità e fruibilità dei servizi e delle prestazioni finalizzate alla prevenzione, cura, riabilitazione funzionale e sociale delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali da qualunque causa dipendenti, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità, anche con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e alla piena integrazione sociale;

c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia di riferimento e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale e con le associazioni di categoria;

d) ad agevolare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, al fine di facilitare ogni processo di inclusione;

e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili, allo scopo di sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) a sollecitare la Giunta regionale e l'assessorato competente ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Commissione regionale pari opportunità e, previa intesa, con la Consigliera regionale di parità;

g) a ricevere istanze e a segnalare alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori, o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità oppure che siano state oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

h) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;

i) a proporre alla Giunta regionale e all'assessorato competente lo svolgimento di attività di formazione volte a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali;

l) a promuovere interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali e delle aziende sanitarie territoriali a tutela dei disabili;

m) a proporre alle amministrazioni competenti misure e interventi idonei al potenziamento della funzionalità amministrativa, nell'ottica di una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità;

n) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori;

o) a effettuare visite e/o ispezioni negli uffici pubblici e/o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, preposte alla diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con disabilità, al fine di valutare la congruità dei servizi erogati, con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche ed alla regolare esecuzione dei servizi in favore dei disabili;

p) ad agevolare e promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità;

q) a favorire il rispetto del diritto allo studio universitario per gli studenti disabili, in collaborazione con le istituzioni universitarie e dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;

r) a proporre azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del caregiver familiare.

2. Il Garante, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009 e alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine a quanto specificato nel comma 1, lettere b), d), f), g), l), o), p) del presente articolo.

c) segnala agli ispettorati territoriali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge;

d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

3. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte presso il registro delle associazioni di promozione sociale, con le associazioni di categoria, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.

Art. 7

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.

2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante provvede, sentito lo stesso Garante, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della propria dotazione organica. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.

3. Il Garante, quando necessario, può, inoltre, avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti dei disabili o di disabilità in generale;

b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e territoriale;

c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

4. Il Garante adotta un apposito regolamento di organizzazione interna, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la relativa presa d'atto.

Art.8

(Rete regionale per la tutela della disabilità)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6 della presente legge è istituita *La Rete regionale per la tutela della disabilità*, di seguito definita Rete.

2. La Rete è costituita:

- dall'Ufficio del Garante;

- dai Referenti nominati dagli Enti locali;

- dai Referenti nominati dalle Aziende Sanitarie territoriali.

3. I referenti presso gli Enti locali sono nominati con delibera di Giunta comunale tra il personale in servizio con comprovate esperienze nell'ambito dei servizi sociali. La nomina è obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

4. I referenti presso le Aziende Sanitarie territoriali sono nominati dai rispettivi Direttori Generali tra il personale dirigenziale in servizio con comprovate esperienze nell'ambito dei servizi sociali. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La Rete regionale promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi e degli interventi di natura socio-assistenziali attraverso un sistema integrato di connessioni e sinergie tra gli enti istituzionali di cui al precedente comma 2.

6. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Assessorato competente, il regolamento attuativo che definisce le modalità di raccordo tra l'Ufficio del Garante, gli Enti locali e le Aziende Sanitarie territoriali.

Art. 9

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità, al fine di migliorare le condizioni dei disabili e lo stato dei loro servizi.

2. Il Consiglio regionale discute il merito della relazione in apposita sessione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.

4. Il Garante, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle proprie funzioni. Su specifica richiesta, il Garante può essere sentito dal Consiglio regionale, nella prima adunanza utile, nelle modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio stesso.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico dall'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).

2. Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge, ai sensi dell'articolo 11.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati in euro 29.632,00, si provvede, per l'anno 2022, con le risorse disponibili del PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità, che presenta la necessaria disponibilità, con riduzione del medesimo importo.

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione del bilancio di previsione per gli Anni 2022, 2023, 2024. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione della Regione Calabria.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare quale legge della Regione Calabria.